CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PURA

TRA

l'Università degli Studi di Padova, con sede legale in Padova, via vili Febbraio 1848, n. 2, C.F. 8000	6480281, P.I.
00742430283 - rappresentata da (nome, cognome e qualifica del firmatario autorizzato)	
(di seguito denomina	ta "Sponsee"
E	
(denominazione dello Sponsor), con sede legale in	C.F
, P.I rappresentato da (nom.	e, cognome e
qualifica del legale rappresentante)	
(di seguito denomina	ato "Sponsor"
	. ,

PREMESSO CHE

- a) l'articolo 43, commi 1-2, L. n. 449/1997 prevede che "al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti":
- b) l'Università degli Studi di Padova ha adottato un proprio "Regolamento per le sponsorizzazioni";
- c) l'Università degli Studi di Padova, nel perseguire la propria politica di Sostenibilità, ha approvato il progetto denominato "Plastic Free UniPD" finalizzato a recepire e attuare le azioni previste dal protocollo "Stop Single Use Plastic" negli Atenei italiani sottoscritto il 30 gennaio 2019 dalla CRUI con l'Associazione Marevivo e il CoNISMa, diretto a favorire l'eliminazione della plastica monouso negli Atenei e di promuovere azioni congiunte di comunicazione e sensibilizzazione per la diffusione di una corretta cultura ambientale;
- d) tale iniziativa è diretta al perseguimento degli interessi pubblici e dei fini istituzionali dell'Università e mira alla realizzazione di un'economia di bilancio;
- e) la società/ente/persona....(inserire denominazione sponsor), al fine di pubblicizzare il proprio nome (marchio, immagine, prodotto...), intende sponsorizzare il sopra citato evento mediante la corresponsione di Euro oltre IVA al 22%;
- f) lo Sponsor dichiara di essere al corrente che potranno essere presenti, nell'ambito dell'iniziativa sopra descritta, altri marchi pubblicitari anche appartenenti allo stesso settore merceologico;
- g) le parti intendono quindi stipulare un contratto per la definizione della sponsorizzazione dell'evento sopra citato.

Tutto ciò premesso SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1- Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

ART. 2 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione pura da parte dello Sponsor delle borracce di cui al progetto denominato "Plastic Free UniPD" finalizzato a recepire e attuare le azioni previste dal protocollo "Stop Single Use Plastic" negli Atenei italiani sottoscritto il 30 gennaio 2019 dalla CRUI con l'Associazione Marevivo e il CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare), diretto a favorire l'eliminazione della plastica monouso negli Atenei e di promuovere azioni congiunte di comunicazione e sensibilizzazione per la diffusione di una corretta cultura ambientale. L'Ateneo, infatti, persegue l'intento di individuare regole e obiettivi volti a minimizzare il proprio impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali. Tra le differenti misure che l'Università degli Studi di Padova intende adottare, vi è proprio l'acquisto di borracce, da distribuirsi agli studenti al fine di disincentivare l'uso delle bottiglie di plastica. Volontà dell'Ateneo è quella di iniziare dal coinvolgimento degli immatricolati per l'a.a. 2019/2020. Le borracce destinate agli studenti neo-immatricolati, stimate in 20.000 pezzi, avranno, dunque, lo scopo di favorire l'utilizzo dell'acqua filtrata distribuita mediante erogatori posti all'interno delle sedi dell'Università e, coerentemente con gli obiettivi di sostenibilità, dovranno essere il prodotto di un processo produttivo a bassissimo impatto ambientale. Una parte delle borracce, stimate in circa 200, saranno invece destinate alla vendita presso gli store di merchandising dell'Università.

ART. 3 - Obblighi dello Sponsor

Lo Sponsor si impegna e si obbliga:

a) a corrispondere, a titolo di corrispettivo per la sponsorizzazione resa dall'Ateneo, entro il giorno (inserire data), l'importo di € oltre ad IVA al 22% in favore dello Sponsee, mediante versamento nel conto corrente acceso presso la Banca Intesa San Paolo s.p.a, IBAN IT IT13Z0306912117100000046107, codice

- ABI/CAB 03069/12117, intestato all'Università degli Studi di Padova, con causale "sponsorizzazione pura delle borracce di cui al progetto di sostenibilità ambientale denominato Plastic Free UniPD":
- a produrre il proprio logo, nonché tutti i materiali e strumenti (file informatici) richiesti dall'Università per la riproduzione esatta del marchio aziendale o del logo tipo scelto per la veicolazione pubblicitaria nei tempi indicati dall'Ateneo:
- c) a possedere i requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. e al D.Lgs n. 165/2001 s.m.i.;
- d) ad attenersi e rispettare le indicazioni contenute nel "Regolamento per le sponsorizzazioni" dell'Università degli Studi di Padova e al Codice Etico di Ateneo, dei quali dichiara di aver preso visione.

ART. 4 - Obblighi dello Sponsee

In relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto, lo Sponsee si impegna a concedere visibilità allo Sponsor, limitatamente al tempo di durata della sponsorizzazione e in base al valore della stessa, mediante:

- inserimento del marchio nelle borracce posizionato in basso e nel lato opposto a quello del logo di Ateneo;
- o ringraziamento pubblico ed invito all'evento di consegna delle borracce nell'ambito del progetto "Plastic Free UniPD":
- o ringraziamento pubblico in occasione di conferenze stampa ed eventi appositamente posti in essere per mettere in risalto il progetto "Plastic Free UniPD":
- o menzione e ringraziamento tramite la newsletter "infoeventi" di Ateneo a tutta la community Unipd (circa 50.000 persone);
- inserimento del logo dello sponsor nel sito web di Ateneo nell'apposita sezione dedicata agli sponsor: https://www.unipd.it/sponsor;
- o menzione della sponsorizzazione e inserimento del logo negli eventuali materiali on-line e off-line che l'Ateneo intenderà pubblicare per la presentazione del progetto "Plastic Free UniPD";
- partecipazione a eventi sulla sostenibilità in Ateneo;
- Inserimento totem dell'azienda sponsor nei luoghi di consegna o vendita delle borracce.

NB: in proporzione all'offerta formulata viene concessa la visibilità di cui alla tabella ex art. 5 dell'avviso pubblico.

ART. 5 - Valore della sponsorizzazione

Il corrispettivo del presente contratto viene di comune accordo concordato tra le parti nel complessivo importo di cui Euro, oltre IVA al 22%, a titolo di sponsorizzazione pura.

Lo Sponsee emetterà una fattura di importo pari ad Euro, oltre IVA al 22%, per l'attività di veicolazione pubblicitaria del proprio marchio.

Eventuali tributi erariali e spese connessi alla pubblicazione del marchio dello Sponsor saranno a carico dello Sponsee. L'offerta dello Sponsor non potrà in alcun modo subire variazioni di valore in diminuzione, anche a fronte di ritorni pubblicitari e/o d'immagine per lo stesso Sponsor diversi da quelli da esso eventualmente preventivati.

ART. 6 - Durata

Il contratto è riferito allo svolgimento dell'iniziativa in premessa indicata ed esplicherà i propri effetti della sottoscrizione e fino a consegna ultimata delle suddette borracce agli studenti neo-immatricolati per l'a.a. 2019/2020.

ART. 7 - Riservatezza

Lo Sponsor avrà l'obbligo di mantenere, in perpetuo, riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Lo Sponsor si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Ente di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dallo Sponsor se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto. In ogni caso, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale. Lo Sponsor sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che lo Sponsor sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.

ART. 8 - Risoluzione e Recesso

Il presente contratto può essere risolto, mediante raccomandata A.R./PEC, per motivate ragioni, o in caso di mancato o parziale rispetto delle obbligazioni e degli oneri assunti dalle parti, fatto salvo il risarcimento del danno ai sensi del codice civile.

Costituiscono ad ogni effetto inadempimenti gravi, comportanti la risoluzione immediata del contratto:

- il mancato rispetto da parte dello Sponsor dei propri obblighi di cui all'art. 3.
- ogni qualsivoglia evento negativo riguardante lo Sponsor che possa, in qualsiasi misura, nuocere all'immagine dell'Università o che produca, come effetto, il mancato perseguimento dei fini istituzionali cui l'Ateneo deve attenersi. In tal caso l'Università avrà diritto di ottenere dallo Sponsor l'eventuale risarcimento del danno subito, oltre al rimborso delle spese già sostenute o impegnate;
- la violazione del diritto di riservatezza ad opera delle parti, dei rispettivi organi e membri;
- l'insorgenza o la scoperta, dopo la conclusione del contratto, di forme di conflitto di interesse o di controversie di natura legale o giudiziaria tra le parti;
- il venir meno dei requisiti di ordine generale di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e al D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Il contratto si intenderà risolto anche qualora l'evento non possa avere luogo a causa di norme, provvedimenti e/o particolari condizioni intervenute *medio tempore*, salvo l'obbligo da parte dello Sponsor, di corrispondere alla controparte il corrispettivo per l'attività posta in essere fino alla risoluzione del contratto.

Le parti potranno, altresì, recedere dal contratto, con preavviso di almeno 10 giorni, mediante raccomandata A.R./PEC anche qualora sia già stata avviata l'esecuzione. In tale ultimo caso, la parte recedente dovrà corrispondere alla controparte tutte le spese da questa già sostenute, oltre ad un indennizzo pari al 10% del corrispettivo pattuito.

ART. 9 - Responsabilità

La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione del progetto suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi rapporto di società, associazione, corresponsabilità, agenzia, mandato, procacciamento di affari o rappresentanza fra lo Sponsee e lo Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

Le parti si danno reciprocamente atto che nell'esercizio delle proprie rispettive attività opereranno in assoluta autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e previdenziali, degli oneri di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e di quant'altro interessi l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, con piena assunzione dei rischi e con l'uso di mezzi propri.

Lo Sponsor e lo Sponsee si impegnano nell'esecuzione del presente accordo a non tenere comportamenti che possano risultare lesivi per l'immagine o per il nome dell'altra parte.

L'Università non sarà responsabile di eventuali ritardi, dovuti a causa a essa non imputabili, che potrebbero pregiudicare la sponsorizzazione stessa.

Le scelte organizzative legate all'evento, di cui in premessa, restano di esclusiva competenza dello Sponsee.

ART. 10 - Esclusiva

Le parti convengono che allo Sponsor è/non è (inserire opzione) riconosciuto il diritto esclusivo di sponsorizzare l'evento. Oppure

L'Università si riserva la possibilità di concludere altri contratti di sponsorizzazione per lo stesso periodo e nell'ambito della stessa iniziativa, di cui in premessa, anche con soggetti che esercitino attività simili o comunque concorrenti o che implichino la pubblicizzazione di beni o servizi dello stesso genere merceologico di quelli prodotti e commercializzati dallo Sponsor.

ART. 11 - Cessione del contratto

È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.

ART.12 - Validità delle clausole

Il presente contratto abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto del contratto. Le parti, inoltre, espressamente dichiarano che il presente contratto è frutto di negoziazione e pertanto non rientra nella disciplina di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

ART. 13 - Comunicazioni

Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le proprie sedi legali, così come sopra indicate. Ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della sede o della PEC.

ART. 14 -Trattamento dei dati personali

Le parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare in conformità alle norme oggi vigenti. Le parti di impegnano, altresì, al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti delle predette normative in vigore con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all'interessato, così come specificato, altresì, nell'avviso pubblico.

ART. 15 - Controversie

Qualsiasi controversia inerente il presente contratto sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente per legge.

ART. 16 - Spese contrattuali

carico dello Sponsor. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.
Padova, lì
Università degli Studi di Padova Ing./Dott
Denominazione dello Sponsor Il legale rappresentante pro tempore Dott

Le spese di bollo e tutte le eventuali altre spese, imposte o tasse dipendenti e conseguenti al presente contratto sono a